



ORDINANZA N° 01 /MTMI/2021

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTA** l'istanza datata 15/07/2021, con la quale il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. con sede legale a Crotona - Via Cutro n. 58/B - P.Iva 03563260797, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi i ubicati

all'interno del bacino portuale del porto vecchio di Crotona, per l'organizzazione di eventi culturali collegati alla sesta tappa del campionato italiano di kitesurf, che si svolgerà dal 31/07/2021 al 01/08/2021 presso il Club Velico Crotona Sport Beach, in particolare, presso il porto turistico di Crotona nella zona antistante il Ristorante Porto Vecchio – Club Velico Morning, nei giorni 21 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle 24:00 in occasione di un libro, il 23 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto, il 27 luglio in occasione della presentazione di un libro ed il 30 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto;

VISTA la documentazione tecnica (planimetria) presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività programmate;

CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla calendario degli eventi culturali da svolgersi nei giorni 21 luglio 2021 dalle ore 18:00 alle 24:00 in occasione di presentazione un libro, il 23 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto, il 27 luglio in occasione della presentazione di un libro ed il 30 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto;

CONSIDERATO pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;

VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;

VISTE le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che nei giorni e nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 24:00;

- 21 luglio 2021 presentazione di un libro;
- 23 luglio organizzazione di un concerto;
- 27 luglio presentazione di un libro;

- 30 luglio organizzazione di un concerto;
si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto vecchio di Crotona, interessate dalle suddette manifestazioni.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto vecchio di Crotona, meglio rappresentati nella planimetria di progetto, allegata alla presente ordinanza, ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

ART. 2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA

Il CLUB VELICO CROTONA A.S.D. dovrà:

- a) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, con particolare riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo;
- b) Acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D. L.gs. 374/90, di competenza dell'autorità doganale, ai fini della realizzazione di costruzioni ed opere di ogni genere e specie, sia provvisorie sia permanenti, all'interno della linea che delimita il circuito doganale;
- c) Delimitare l'area con idonea recinzione metallica "tipo cantiere";
- d) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta;
- e) Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area d.m. in parola;
- f) Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle attività/eventi;
- g) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
- h) Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni;
- i) Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
- j) Provvedere al termine della manifestazione alla pulizia delle aree demaniali marittime utilizzate nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti;
- k) In generale rispettare la normativa di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18/6/1931 n° 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i., avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla Questura competente nei termini previsti dal Titolo II del capo primo del Regio Decreto n° 773/31, ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76 comma 1.

Le disposizioni della presente Ordinanza, sono subordinate all'emanazione dell'Ordinanza dirigenziale da parte dell'Amministrazione Comunale di Crotone, relativamente ai fini della regolamentazione della viabilità cittadina.

ART. 3 DURATA E CANONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione ha effetto e durata esclusivamente nei i seguenti giorni: 21 luglio 2021, dalle ore 18:00 alle 24:00, in occasione di un libro, il 23 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto, il 27 luglio in occasione della presentazione di un libro ed il 30 luglio in occasione dell'organizzazione di un concerto.

Decorsi i suddetti termini il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Relativamente al corrispettivo da versare da parte CLUB VELICO CROTONE A.S.D, per utilizzazione delle zone demaniali marittime, considerato il carattere socio culturale degli eventi da svolgersi nonchè l'esigua durata degli stessi, la presente autorizzazione viene rilasciata senza alcun corrispettivo di canone.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 5 ASSICURAZIONE

Il CLUB VELICO CROTONE A.S.D. autorizzato alle utilizzazioni dell'area, dovrà stipulare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario interesse apposita polizza RCT/RCO, per un valore stabilito in € 100.000 (centomila/00), e di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza.

ART. 6 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 7 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 8 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE


Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità Portuale, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotona, all'Albo Pretorio del Comune di Crotona.

**ART. 9
ENTRATA IN VIGORE**

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 19.07.2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI**



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI**



Legenda

 area impegnata da eventi culturali (serali) e chiusa al traffico temporaneamente

